# Interrogazione n. 782

presentata in data 7 aprile 2023

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Biancani, Mangialardi, Bora, Mastrovincenzo, Carancini, Cesetti, Casini

Patrocinio di spese legali e di giudizio per le vittime di violenza endofamiliare a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali

### PREMESSO CHE

-La Legge 19 luglio 2019, n.69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" dispone l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato -ex art76, 4° co-ter del DPR 115/2022- senza limiti di reddito per persone offese dai reati 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater e 612- bis del Codice Penale, nonché ove in danno di minori per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies solo ed esclusivamente nei giudizi penali nei quali le stesse siano partecipi come persone offese o parti civili.

### PREMESSO INOLTRE CHE

-L'attuale normativa in materia non prevede l'accesso al Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili contestuali ai procedimenti penali del cosiddetto "codice rosso", se non per chi rientra sotto la soglia minima attualmente prevista, come la separazione personale o il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, o per l'affidamento, collocamento e mantenimento della prole naturale per ottenere provvedimenti urgenti a tutela della donna e dei minori a seguito

#### CONSIDERATO CHE

-A seguito di violenza subita da parte di familiare o del coniuge vi è obbligo per le aziende sanitarie di "dimissioni protette" ovvero lontano dal violentatore e che per tale motivo, nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere si rende necessario agevolare non solo la collocazione temporanea di donne e madri con a seguito minori in "strutture rifugio", ma anche agire in giudizio per la separazione personale o il divorzio o per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, o per l'affidamento, collocamento e mantenimento della prole naturale

# PRESO ATTO CHE

- -La Regione Piemonte ha istituito un "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" con Legge regionale n.11 del 17 marzo 2008;
- Ai sensi dell'articolo 7 bis della Legge regionale 19 marzo 2014, n.4, come introdotto dalla L.R. 20 maggio 2019,n8, art 8, la Regione Lazio e l'Ordine degli Avvocati di Roma hanno stipulato un Protocollo d'Intesa per l'attivazione del patrocinio legale, sia in ambito penale che in ambito civile, per le donne che hanno subito violenza o vittime di atti persecutori

### **VISTO**

-Il Protocollo di Intesa inter-istituzionale "Rete regionale anti violenza delle Marche: azioni integrate per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere"

# **INTERROGANO**

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere se:

-Intendono destinare una parte dei fondi già annualmente destinati alle "reti territoriali antiviolenza" al Patrocinio di spese legali e di giudizio a beneficio delle donne vittime di violenza endofamiliare per la causa in sede civile di separazione personale, divorzio, modifica di condizioni di separazione, divorzio o regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento della prole naturale